

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2025-1176 QPC del 5 dicembre 2025, *Mme Florence B.* [Possibilità, per il magistrato giudicante perseguito, di farsi rappresentare all'udienza disciplinare del *Conseil supérieur de la magistrature*]**

09/12/2025

Il *Conseil constitutionnel* ha rigettato una *question prioritaire de constitutionnalité* (QPC) che gli era stata sottoposta dal *Conseil d'État*.

Era sospettato d'incostituzionalità l'art. 54 dell'*ordonnance* n. 58-1270 del 22 dicembre 1958, recante legge organica relativa all'ordinamento della magistratura. Questa disposizione consente al magistrato giudicante, chiamato a comparire in udienza dinanzi al *Conseil supérieur de la magistrature* in sede disciplinare, di farsi rappresentare da un avvocato o da un collega nei soli casi d'impedimento e di malattia¹. Secondo la ricorrente nel giudizio *a quo*, il magistrato chiamato a rispondere in sede disciplinare verrebbe privato della possibilità di difendersi nel caso in cui le sue giustificazioni siano ritenute non valide. È stata lamentata una violazione del diritto di difesa, del diritto a un rimedio giurisdizionale effettivo e del diritto a un giusto processo; la ricorrente, infine, ha chiesto al *Conseil constitutionnel* di riconoscere – accertandone, al tempo stesso, la violazione – un diritto all'assistenza da parte di un avvocato, discendente dall'art. 16 della Dichiarazione del 1789.

Il *Conseil constitutionnel* ha ricordato che la disposizione impugnata obbliga il magistrato coinvolto a comparire personalmente all'udienza disciplinare: gli è cioè fatto divieto di farsi rappresentare da uno dei suoi pari o da un avvocato. Il legislatore organico ha voluto permettere all'organo disciplinare di «disporre di tutti gli elementi utili per pronunciarsi sia sulle circostanze di fatto, sia sulla personalità del magistrato e sulla sua situazione» (par. 8). In secondo luogo, il magistrato perseguito ha il diritto di farsi assistere da un avvocato di sua scelta o da un collega sia nel momento in cui è sentito dal relatore, sia quando è chiamato a comparire davanti al *conseil de discipline*. Inoltre, il magistrato e il suo difensore hanno il diritto alla trasmissione del fascicolo, con la possibilità di presentare osservazioni in qualsiasi fase del procedimento. Da ultimo, la disposizione contestata è sufficientemente chiara e precisa perché il *Conseil supérieur de la magistrature* possa tenere conto, sotto il controllo del giudice amministrativo, dello stato di salute del magistrato chiamato a comparire.

La decisione è consultabile a questo [link](#); non è stato pubblicato un comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne

¹ Questo il testo della disposizione: «Il magistrato citato è tenuto a comparire personalmente. Può farsi assistere e, in caso di malattia o d'impedimento giustificati, farsi rappresentare da uno dei suoi colleghi, da un avvocato presso [le giurisdizioni superiori] o da un avvocato del libero foro».